

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

**Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente**

**per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno**

|  |  |
| --- | --- |
| VISTO | il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l’articolo 4, comma 1*-novies*, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano disciplinati «*Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo*», con riferimento al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, di cui al comma 1*-quater*, lettera *b*) del citato articolo 4; |
| VISTA | la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante “*Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”; |
| VISTA | la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi*”; |
| VISTA | la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, e successive modificazioni; |
| VISTO | il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; |
| VISTO | il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo* *21* *della* *L. 15 marzo 1997, n. 59*” e in particolare l’articolo 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; |
| VISTO  | il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni; |
| VISTO | il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni; |
| VISTI  | i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; |
| VISTO  | il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” e successive modificazioni; |
| VISTO  | il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*” e successive modificazioni; |
| VISTO | il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; |
| VISTA | la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 32; |
| VISTO  | il decreto legge 9 febbraio dicembre 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*” e successive modificazioni e in particolare l’articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; |
| VISTA | la legge 6 agosto 2013, n 97, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013*” e in particolare l’articolo 7; |
| VISTA | la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;  |
| VISTO | il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. “GDPR”; |
| VISTO  | il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e successive modificazioni; |
| VISTO  | il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 38; |
| VISTI | il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2009, n. 89, recante “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”; |
| VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l’articolo 4 recante “*Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario*”; |
| VISTO  | il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante “*Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione*”; |
| VISTO  | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante “*Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado*” e successive modificazioni; |
| VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 recante “*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*”; |
| VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante “*Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”; |
| VISTA | la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre simili, con le quali si afferma l’equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali; |
| CONSIDERATO | che l’articolo 4, comma 1*-quinquies* del citato decreto-legge n. 87 del 2018 autorizza il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-*quater*, lettera *b*) “*in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell’infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno*” e che la predetta procedura è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione e specializzazione prescritti, nonché del requisito specifico di aver svolto almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; |
| PRESO ATTO | che l’articolo 4, comma 1-*octies*, secondo periodo del citato decreto- legge n. 87 del 2018, prevede la valorizzazione del superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari e la particolare valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli;  |
| VISTA | la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *RITENUTO* | *di \_\_\_\_\_\_ accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al …* |
| *INFORMATE* | *le Organizzazioni Sindacali in data 21 settembre 2018;* |

DECRETA

Articolo 1

(*Oggetto*)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento del concorso straordinario di cui all’articolo 4, comma 1-*quater*, lettera *b*), e commi 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies*, 1-*decies* e 1-*undecies* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento e dell’ulteriore requisito di due annualità di servizio nel corso degli ultimi otto anni scolastici, nonché, per i relativi posti, del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Articolo 2

(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
	1. Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
	2. Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
	3. Decreto Legge: il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
	4. Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
	5. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
	6. Bando: bando di concorso ai sensi dell’articolo 5;
	7. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
	8. Cun: Consiglio universitario nazionale;
	9. professori universitari: i professori universitari di I e II fascia;
2. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
3. graduatorie ad esaurimento: graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del Testo Unico rese ad esaurimento dall’articolo 1, comma 601, lettera *c*), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 3

(*Concorso straordinario*)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1-*quinquies* del Decreto Legge il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato, bandito in ciascuna regione, è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.

Articolo 4

(*Articolazione del concorso*)

1. Il concorso si articola nella prova orale di cui all’articolo 8 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all’articolo 9.

Articolo 5

(*Bando di concorso*)

1. Il Bando è adottato dal Direttore generale per il personale scolastico e disciplina:
	1. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell’articolo 6;
	2. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell’articolo 7;
	3. l’organizzazione della prova orale, ai sensi dell’articolo 8;
	4. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
	5. i documenti richiesti per l’assunzione;
	6. l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 6

(*Requisiti di ammissione*)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1-*quinquies*, del Decreto Legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
	1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
	2. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
	3. per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere *a*) e *b*), è richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui alle lettere *a), b), c)* del comma 1, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
3. Sono altresì ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal Decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141 come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226.
4. Il bando disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso.
5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Articolo 7

(*Istanze* *di partecipazione ai concorsi*)

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’articolo 6. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso è posto alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle istanze.
4. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell’Autorità Consolare Italiana. Quest’ultima verifica l’identità del candidato e comunica le risultanze all’USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l’acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.
5. Il contenuto dell’istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-*novies*, del Decreto Legge e dell’articolo 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura (infanzia/primaria/sostegno infanzia/sostegno primaria) per cui si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
7. Il bando può prevedere l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali in caso di esiguo numero di domande.

Articolo 8

(*Prova orale*)

1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
2. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e si compone:
	1. per massimo 30 minuti, di una lezione simulata, da condursi anche attraverso l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, preceduta da un’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute;
	2. per massimo 15 minuti, da interlocuzioni con il candidato, da parte della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 3 e 4.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti relativi alla scuola dell’infanzia e primaria, ha per oggetto il programma generale e specifico di cui all’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

4. La prova orale per la scuola dell’infanzia valuta altresì l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese, la prova orale per la scuola primaria valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione di cui all’articolo 9, comma 2 definisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della competenza didattica.

5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma generale e specifico di cui all’Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno agli allievi con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale per il sostegno presso la scuola dell’infanzia valuta altresì l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. La prova orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato)in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica speciale. La griglia nazionale di valutazione di cui all’articolo 9, comma 2 definisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della competenza didattica.

Articolo 9

(*Valutazione della prova orale e dei titoli*)

1. Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la commissione di valutazione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 30 punti e a 70 punti.
2. I criteri di valutazione della prova orale, distinti per le diverse procedure concorsuali, sono riportati nelle griglie di valutazione di cui all’Allegato B.
3. La commissione di valutazione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 70 punti, ai sensi della tabella di cui all’Allegato C.

Articolo 10

(*Graduatorie di merito straordinarie regionali*)

1. La commissione di valutazione, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito straordinaria regionale.
2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui all’articolo 8.
3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito *internet* dell’USR, nonché sul sito *internet* del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all’articolo 4, comma 1-*quater* lettera b) del Decreto Legge, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.
5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-*decies*, del Decreto Legge, la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Articolo 11

(*Commissioni di valutazione*)

1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti devono possedere i requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14 e sono individuati ai sensi dell’articolo 16.
3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l’accertamento dell’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua straniera prescelta dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze linguistiche, ai sensi dell’articolo 15.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto scuola, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale.
7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del decreto del Ministro 31 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267. Non è possibile richiedere l’esonero dal servizio.

Articolo 12

(*Requisiti dei presidenti*)

1. Per i concorsi a posti comuni nella scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
	1. per i professori universitari, svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
	2. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore ovvero svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
	3. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.
2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
	1. per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
	2. per i dirigenti tecnici, aver maturato documentate esperienze nell’ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
	3. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

Articolo 13

(*Requisiti dei componenti*)

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno 5 anni di servizio, nella scuola rispettivamente dell’infanzia e primaria, a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.
2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio, per almeno 5 anni, su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.
3. Per la scuola primaria costituisce titolo prioritario il possesso di documentati titoli o esperienze relativamente all’insegnamento della lingua inglese.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
	1. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
	2. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
	3. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
	4. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;
	5. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e comunicazione;
	6. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese;
	7. laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12
	8. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie;
	9. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56.
5. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal Decreto e dalla normativa vigente.
6. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all’USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno.

Articolo 14

(*Requisiti dei componenti aggregati*)

1. I docenti componenti aggregati per l’accertamento delle lingue straniere previste devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento di una delle lingue previste. Per la scuola primaria, la lingua è esclusivamente l’inglese.
2. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell’abilitazione di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

Articolo 15

(*Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle commissioni*)

1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione:
	1. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
	2. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
	3. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
	4. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle commissioni di valutazione, inoltre:
	1. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso;
	2. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;
	3. non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
	4. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.
3. Al fine di assicurare la regolarità, l’imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.

Articolo 16

(*Formazione delle commissioni di valutazione*)

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di valutazione presentano istanza per l’inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all’USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.
2. Nell’istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L’istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.
3. L’istanza è presentata esclusivamente in modalità on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione.
4. Ai fini del comma 3:
	1. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici nonché dei docenti del comparto scuola, nonché i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero;
	2. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari, nonché i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all’USR competente.
5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell’istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
6. Nell’istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l’USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di agli articoli 12 e 13 e l’insussistenza delle condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle Commissioni di cui all’articolo 14. In particolare, gli aspiranti devono dichiarare:
	1. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 12;
	2. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13;
	3. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 1;
	4. il possesso di ciascuno dei requisiti e l’insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all’articolo 15. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall’articolo 15, comma 2, lettera *b*) è resa dall’aspirante all’atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
	5. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
	6. l’Università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l’istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all’ultimo incarico ricoperto;
	7. il curriculum vitae;
	8. il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero (*www.miur.gov.it*, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.
7. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni di valutazione dichiarano, inoltre, l’eventuale possesso dei titoli di cui all’articolo 13, comma 4.
8. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze della lingua straniera partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l’integrazione della commissione. I medesimi aspiranti dichiarano il possesso dei requisiti specifici di cui all’articolo 14.
9. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (*www.miur.gov.it*) e sui siti degli USR.
10. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione al Cun, relativamente ai professori universitari;
11. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati.
12. All’atto della nomina, l’USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero [*www.miur.gov.it*](http://www.istruzione.it)e sui siti degli USR competenti. I componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze delle lingue straniere sono nominati dal dirigente preposto all’USR.
13. In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico di presidente o di commissario, il dirigente preposto all’USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le modalità di cui al presente articolo.
14. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Articolo 17

(*Ricorsi*)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.

Articolo 18

(*Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano*)

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 425 e seguenti del Testo Unico, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia provvede ad indire concorsi straordinari per la scuola dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno, anche avvalendosi della collaborazione dell’ufficio speciale di cui all’articolo 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Articolo 19

(*Norme di salvaguardia*)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Ministro

*prof. Marco Bussetti*